



Rev. 10.07.2019 SM

Spett.le  
IAF NETWORK SRL  
VIA FLERO, 46  
25125 BRESCIA  
P. Iva 02424060982

**Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo del Trademark**

ROELMI HPC SRL (di seguito ROELMI) concede alla Società IAF NETWORK SRL (di seguito "SOCIETÀ") l'autorizzazione all'utilizzo del TRADEMARK (EU, US class. 5 reg. n. 10007144 dated 11 October 2011) SynBalance® (di seguito "TRADEMARK") all'interno delle etichette e in ogni materiale di marketing, pubblicazioni, brochure, volantini del prodotto PROFLOLORIMIDE – Marca FARMACOR realizzato dalla SOCIETÀ.

La presente autorizzazione, gratuita, non è concessa in esclusiva, è revocabile e soggetta alle condizioni di seguito elencate:

1. Il TRADEMARK deve essere utilizzato unicamente per designare gli ingredienti provenienti da ROELMI o dai propri soci ed associati. Pertanto, non può essere utilizzato per designare i prodotti della SOCIETÀ.
2. Il TRADEMARK deve essere utilizzato solo per descrivere l'ingrediente SynBalance® utilizzato nella realizzazione della formula del prodotto PROFLOLORIMIDE – Marca FARMACOR in forma polvere orosolubile in stick contenenti 10mg di SynBalance® LP, 25mg di SynBalance® LA, 16,65mg di SynBalance® BL, 25mg di SynBalance® LR e 25 mg di SynBalance® di SynBalance® LF.
3. Il TRADEMARK deve essere utilizzato dalla SOCIETÀ solo per indicare il prodotto ottenuto con la procedura di cui sopra. Pertanto, il TRADEMARK non può essere utilizzato per identificare altri prodotti.

ROELMI HPC srl

Via Celeste Milani, 24/26 T. +39 02 3351 0150

21040 Origgio (VA) Italia F. +39 02 3354 9210

VAT: IT 09553280968 roelmi.hpc@legalmail.it

REA: VA-361664

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.

info@roelmihpc.com

www.roelmihpc.com





4. Se la SOCIETÀ intende utilizzare il test di efficacia di ROELMI come “claims” per il proprio prodotto la percentuale d’uso dell’ingrediente deve essere equivalente alla percentuale usata nel test.
5. Il TRADEMARK può essere utilizzato dalla SOCIETÀ in ogni materiale di marketing, pubblicazioni, brochure, volantini, a condizione che l’uso sia sempre associato al nome di ROELMI come proprietario. Qualora il prodotto venga confezionato con pack secondario sarà sufficiente indicare il nome ROELMI esclusivamente su questa confezione e non nel pack primario.
6. Qualsiasi uso del TRADEMARK dovrà essere approvato e autorizzato da ROELMI.
7. Il TRADEMARK deve essere scritto nelle modalità sopra indicate ed il simbolo “®” deve essere apposto su qualsiasi rappresentazione del TRADEMARK.
8. La SOCIETÀ garantisce che tutte le attività svolte utilizzando il TRADEMARK non recheranno pregiudizio all’immagine di ROELMI, dei propri soci, associati, dipendenti o dei prodotti ROELMI.
9. La SOCIETÀ si assume ogni responsabilità per l’utilizzo del TRADEMARK esonerando ROELMI anche nei confronti dei terzi. La SOCIETÀ, inoltre, si impegna a garantire ed indennizzare ROELMI contro ogni conseguenza che dovesse sorgere relativamente all’utilizzo del TRADEMARK, impegnandosi ad adottare tutte le misure necessarie a tutelarne l’utilizzo anche davanti i terzi.
10. ROELMI è proprietaria esclusiva del TRADEMARK e come tale titolare di ogni diritto sul medesimo compresa la registrazione. La SOCIETÀ, pertanto, non è titolare di alcun diritto sul TRADEMARK ed i diritti su loghi o marchi simili creati dalla medesima SOCIETÀ in violazione degli accordi, diventeranno di proprietà esclusiva di ROELMI.
11. Solo ROELMI con sua esclusiva decisione provvederà a tutelare i suoi diritti ed il TRADEMARK. ROELMI non ha il dovere di mantenere la registrazione del TRADEMARK oltre la scadenza.
12. L’autorizzazione ad utilizzare il TRADEMARK è personale e la SOCIETÀ non può cedere l’uso del medesimo a terzi compresi i propri soci o associati, senza il preventivo consenso scritto di ROELMI.
13. ROELMI ha il diritto di concludere il presente accordo, immediatamente, in caso di violazioni contrattuali da parte della SOCIETÀ, ovvero con un preavviso di trenta (30) giorni con o senza

ROELMI HPC srl

Via Celeste Milani, 24/26 T. +39 02 3351 0150

21040 Origgio (VA) Italia F. +39 02 3354 9210

VAT: IT 09553280968 roelmi.hpc@legalmail.it

REA: VA-361664

Capitale sociale Euro 120.000 i.v.

info@roelmihpc.com

www.roelmihpc.com







- giusta causa. In quest'ultima ipotesi, la SOCIETÀ, potrà continuare a vendere il materiale pubblicitario purché lo stesso sia stato prodotto prima della data di risoluzione del contratto.
14. Il presente contratto resta valido per 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione e salvo la possibilità per ROELMI di revocare in qualsiasi momento il permesso di utilizzare il TRADEMARK.
15. Al termine del suddetto periodo, il presente contratto potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.
16. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio (VA).

La firma in calce da parte della SOCIETÀ' indica l'accettazione di tutte le condizioni e termini previsti nel presente accordo.

Origgio, li 15/04/2020

**ROELMI HPC SRL**

**IAF NETWORK SRL**

